REGOLA

DELLA CONGREGAZIONE E MONTE

DEL SS. ROSARIO

ERETTA NELLA CHIESA PARROCCHIALE

DI MARANO.

NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA TRANI
Strada Speranzella n. 109.
1856.

Napoli 15 Settembre 1855.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta dei Nostri Reali Dominî di qua del Faro.

Sulla proposizione del Direttore del Nostro Ministero, e Real Segreteria di Stato dell' Interno.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

ART. 1. Concediamo il Nostro Sovrano Beneplacito sull'annessa modifica apportata alle Regole della Congrega del SS. Rosario in Marano, Provincia di Napoli.

ART. 2. Il Direttore del Nostro Ministero, e Real Segreteria di Stato dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato — FERDINANDO TROJA.

Il Direttore del Ministero, e Real Segreteria di Stato dell' Interno
Firmato — L. BIANCHINI.

Per certificato conforme — Il Ministro Segretario di Stato, Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato — FERDINANDO TROJA.

Per copia conforme — Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno
Firmato — BIANCHINI.

Per copia conforme — L'Intendente Presidente del Consiglio generale degli Ospizi
Firmato — C. CIANCIULLI.

L'anno milleottocentocinquantaquattro il giorno ventisette agosto in Marano.

In seguito di generale chiamata motivata, essendosi riuniti gli ascritti tutti della Congregazione, e Monte del SS. Rosario di Marano, il Superiore signor D. Gennaro di Lauro à presentato alla Pia Adunanza il progetto di riforma delle Regole, formolato dalla deputazione composta da esso Superiore, e dagli ascritti D. Pasquale Catone, e D. Castrese Fariello in esecuzione della conclusione del dì 2 luglio prossimo scorso, perchè venghi esaminato, per quindi provocarsene l'approvazione.

I CONGREGATI.

Letto e discusso attentamente il progetto di riforma delle enunciate Regole, l'àn trovato di piena loro soddisfazione, ed adatto alle attuali circostanze. Implorano quindi la Sovrana approvazione alle Regole medesime le quali son concepite nei seguenti termini.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

1. Lo stemma della Congrega consiste nella cifra della Vergine Santissima sostenuta da puttini, su della quale evvi la corona, ed all' intorno il Rosario.

2. Le deliberazioni della Pia Adunanza si prenderanno a maggioranza assoluta di voti segreti, val quanto dire uno di più della metà dei votanti, tranne i casi particolari previsti in alcuni articoli. I soli fratelli di veste godenti dovranno prendervi parte. Non potranno però discutersi affari senza lo intervento della metà almeno de' fratelli godenti che compongono la Congrega.

3. In ogni bussolo segreto ciascun fratello riceverà due palline, l'una bianca, e l'altra nera: la bianca dinoterà il voto affermativo, e la nera quello negativo.

4. L'ora della unione dei fratelli per deliberare sarà quella indicata nella chiamata. La proposta dovrà principiarsi sempre un'ora dopo. Sarà eccettuato da ciò quanto trovasi stabilito per le chiamate d'esequie.

5. La proposta di qualunque affare sarà sempre del Segretario. Questa dovrà aver luogo colla presenza almeno di uno dei compo-

nenti la Banca, tranne il solo caso della nomina degli Amministratori, dovendosi all'uopo procedere nel modo detto nel Capitolo VII.

6. In tutte le classiche e principali funzioni i fratelli vi assisteranno vestiti di sacco.

7. L'esercizio delle cariche, e degli altri uffizi in Congrega sarà di pura onorificenza, e però non si avrà dritto a compenso veruno, meno pel Segretario, P. Spirituale, Cassiere e servente, ai quali sarà assegnato l'onorario dall'Adunanza generale con apposita deliberazione.

CAPITOLO II.

Classificazione degli ascritti. Condizioni che si chieggono per ammetterli. Noviziato. Vestizione.

8. I fratelli che dovranno comporre la nostra Confraternita saranno divisi in due classi, cioè: fratelli di veste che riuniscono in se i requisiti mentovati nell'articolo 10, e montisti di ambo i sessi.

9. Chiunque vorrà ascriversi al Monte sia uomo, sia donna di qualunque stato, potrà farlo sotto le antiche condizioni, previo il permesso degli Amministratori. Essi però non possono intervenire nelle adunanze.

10. Perchè poi la nostra Confraternita riformata si mantenga con lustro e decoro, potranno associarvisi per fratelli di veste coloro soltanto, che godono il requisito di buoni costumi, e che si appartengano alle seguenti classi:

1. Professori di scienze o arti liberali.
2. Laureati e cedolati.
3. Impiegati civili.
4. Possidenti della classe civile, che siano alla portata di recitare l'uffizio della Vergine Santissima, e quello de' morti.

11. Chiunque aspira di essere aggregato alla Congregazione ne farà la dimanda in iscritto al Governo di essa. Questo ne commetterà l' informo a due maestri de' novizi, ed in caso che costoro abbiano con l' aspirante vincolo di parentela anche spirituale, a due fratelli de' più probi ed onesti. Questi s' informeranno esattamente di sua condotta cristiana, e trovandola regolare ne faranno rapporto in iscritto, apponendovi le loro firme.

12. Previa chiamata generale in un giorno di congregazione il Superiore proporrà la dimanda, e leggerà il favorevole rapporto. Indi l'aspirante sarà bussolato, ed ottenendo maggioranza di voti affermativi sarà subito ammesso. Se sonovi più aspiranti da proporsi

nella stessa mattina, non potrà farsi un giro di bussolo per tutti, ma ciascuno sarà nominativamente bussolato.

13. Ammesso il nuovo fratello, se si troverà presente, sarà immediatamente vestito dal Padre Spirituale della veste della Confraternita con le solite preci: ed indi riceverà da tutti i fratelli l'amplesso di pace. Se sarà assente, resterà ferma la sua ammissione, e differita la sua vestizione, col predetto rito, nella prima Congregazione in cui interverrà.

14. Ogni nuovo fratello sarà soggetto al noviziato di sei mesi, occupando l'ultimo luogo in Congregazione, e sotto la guida de'maestri de'novizî. In questo spazio di sei mesi il novizio non godrà voce attiva e passiva, ma ha dritto a tutt'i beneficî spirituali e temporali, di cui godono i fratelli. Un tale termine potrà però prolungarsi ad arbitrio della Banca, qualora la condotta del novizio non sia esattamente regolare, da starsene al rapporto de'maestri de'novizî.

15. La Domenica seguente a quella dell'ammissione, gli aspiranti, dietro invito che riceveranno dal Segretario, si dovranno presentare in Congregazione per esser segnati nel libro, per adempire al pagamento dell'entratura, come si dirà nello articolo 21.

16. I nuovi ammessi non entreranno mai ne' dritti che la Confraternita dà ai fratelli se non avranno adempito al pagamento della entratura.

CAPITOLO III.

Entratura. Prestazione mensile. Contumacia dei fratelli di veste.

17. Ciascun ascritto sotto le presenti Regole, e che gode buona salute, dovrà pagare il dritto di entratura come appresso:

Fino agli anni 20 compiti ducati due.

Dagli anni 21 a 30 compiti ducati tre.

Dai 30 ai 40 ducati quattro.

Dai 40 ai 50 compiti ducati sei.

Dopo questa età il dritto di entratura sarà fissato a prudenza degli Amministratori avuto riguardo all'età, ed allo stato di salute.

18. Ai figli dei fratelli di veste, non passati allo stato coniugale, sarà accordato il rilascio del quarto sulla somma fissata di sopra.

19. I pagamenti mensili saranno eseguiti nelle mani del Cassiere: ciascun mensile sarà di grana undici, e dovrà pagarsi per intero mese per mese.

20. Oltre dell'entratura pagherà anche lo ascritto grana dieci pel libretto stampato del-

le regole, che gli sarà consegnato dopo la vestizione.

21. Ogni ascritto appena ammesso in conformità dell'articolo 14 dovrà pagare prontamente la terza parte dell'entratura, potendo saldare il rimanente fra sei mesi, finiti i quali, e non trovandosi saldato decaderà da qualunque beneficio, che gli accorda la regola, sarà reputato contumace, e non facendo il versamento fra otto giorni dal dì dell'avviso, che riceverà in iscritto dal Segretario, sarà cancellato dal registro degli ammessi, e considerato come non mai ricevuto, rimanendo a beneficio della cassa ciò che si troverà d'aver pagato per qualunque causa.

22. I mensili non corrisposti per tre mesi continui, faranno cadere gli ascritti nella contumacia senza esservi bisogno di alcuna dichiarazione, e perderanno essi ogni dritto di voce attiva e passiva, dei benefici temporali, e dei suffragi spirituali.

23. La contumacia non potrà purgarsi altrimenti che col solo intervento personale dell'ascritto nella Congregazione, in occasione di qualsiasi adunanza, pagando gli arretrati.

24. Potranno chiedere una transazione o una dilazione al pagamento, ed in questi

casi saranno considerati contumaci sino al saldo finale del loro dare.

CAPITOLO IV.

Dei montisti ossia dei fratelli e sorelle ascritte al Monte. Loro doveri, e godimenti.

25. Tutti i fratelli non di veste, e le sorelle che si trovano ascritte al Monte del SS. Rosario sotto le antiche Regole, seguiteranno a godere i medesimi privilegi, ed a pagare l'annua prestazione di grana cinquantadue. Essi però non potranno esser presenti, allorchè la Confraternita dei fratelli di veste si unirà per trattar di affari.

26. Nelle ricezioni avvenire ciascun individuo per esser ammesso si dovrà uniformare alle norme seguenti, purchè sia di buona salute.

Fino agli anni 20 compiti pagherà a titolo d'entratura carlini dodici.

Da 20 a 30 compiti carlini dieciotto.

Da 30 a 40 compiti carlini ventiquattro.

Da 40 a 50 compiti carlini trentasei.

Da detta età in poi l'entratura sarà fissata dagli Amministratori in carica, avuto riguardo all'età, ed allo stato di salute.

Che se poi qualcheduno volesse associarsi con pagare una sola volta ducati otto, dispensandosi così di pagare la prestazione annuale di grana cinquantadue, verrà ammesso, ma senza dilazione al pagamento.

27. Così parimenti i parenti del defunto lo possono associare dopo la morte per godere i suffragi, e gli onori funebri, con pagare la medesima somma di ducati otto.

28. Il pagamento dell'annua prestazione di grana cinquantadue potrà farsi a quadrimestre.

Il montista, essendo godente riceverà in fine d'ogni anno una candela di cera del peso di un'oncia, ed una figura della Vergine Santissima del Rosario. L'anno decorre dal giorno dell'ammissione.

29. Se qualche montista volesse contribuire tutto ciò che è stato prescritto pei fratelli di veste, in tal caso godrà dei medesimi onori funebri in caso di morte, cioè stanza parata a lutto, cassa di legno pioppo per la sepoltura, ed esequie fino al Camposanto con messa cantata *coram cadavere*. Non avrà però lo accompagnamento dei fratelli, com'è detto nell'articolo 44, meno nel caso che trattasi di parente stretto di un fratello di veste godente, che convive nella stessa famiglia, cioè genitori, moglie, figli, fratelli e sorelle germani e consanguinee.

30. Il montista cadrà nella contumacia dopo di essere scorsi dieci giorni della scadenza de'quattro mesi indicati nello articolo 28. La contumacia potrà purgarla col pagamento della somma dovuta, portandosi personalmente in Congregazione.

31. Il montista contumace perde i suffragi, ed il dritto agli onori funebri.

CAPITOLO V.

Doveri della Confraternita.

32. Onde serbare una perfetta uniformità in ordine alla insegna della Confraternita sarà sua cura di formare un campione di veste, secondo il quale, tutti i Confratelli debbono vestirsi a proprie spese. Una tale veste consiste in un camice di mussolino col cappuccio simile, cingolo corrispondente al quale sarà sospesa la corona di quindici poste colla medaglia del SS. Rosario, e mozzetta color nero orlata rossa, a destra della quale lo stemma della Congrega ricamato in argento: il tutto conformemente alla Confraternita del SS. Rosario eretta in S. Domenico maggiore in Napoli.

33. Terrà la Congrega uno stendardo di seta color lattino orlato di trena di seta nera,

ed in mezzo lo stemma della Congregazione ricamato in seta con altri finimenti di uso.

Terrà ancora una croce col pannetto di seta color lattino, alle cui spalle vi sarà un ricamo dello stemma della Congrega, ed al davanti raggi d'oro: il crocifisso d'avorio, ed i finimenti d'argento.

34. Nel dì della festività della SS. Vergine del Rosario, che si celebra nella prima Domenica di ottobre, sono in dovere tutti i fratelli di veste di recarsi in Congrega, ove sarà cantato l'ufficio della lodata Vergine con altre preci confacenti, e vi sarà un sermone analogo da farsi dal P. Spirituale: vi sarà pure la messa solenne da cantarsi nella Chiesa Parrocchiale, ove si trova la statua della Vergine sullodata, di pertinenza della Confraternita; indi, avrà luogo la processione, la quale batterà le solite strade del paese col necessario intervento dei fratelli assaccati, che reciteranno sotto voce il S. Rosario. La detta processione si farà dietro i debiti permessi delle Autorità competenti.

35. Nella prima Domenica d'ogni mese dopo cantato l'ufficio, come si dirà nell'articolo 41, si porterà in processione la Statua della SS. Vergine percorrendo soltanto la strada Parrocchia: e la piazza dell'Arco: tale processione si comporrà soltanto dei fra-

telli assuccati col P. Spirituale, i quali sotto voce reciteranno il S. Rosario. Seguiranno la Statua i montisti che interverranno in detta mensuale processione per guadagnare anche essi le Sante indulgenze: e ciò dietro i debiti permessi delle Autorità competenti.

36. Nel dì due Febbraio di ciascun anno giorno della Purificazione di Maria Santissima, qualora le circostanze della Cassa il permettessero, sarà fatta la dispensa delle candele, del peso ognuna di once tre, da benedirsi colle cerimonie di uso dal P. Spirituale: e ciò colla seguente proporzione.

Al Superiore, 1.° e 2.° Assistente candele due per ciascuno.

A tutti gli altri ascritti, compreso gli uffiziali minori, candela una per ciascuno.

37. Passando all'altra vita un fratello di veste godente, la Confraternita farà parare una stanza a lutto con quattro torce a cataletto: farà cantare la libera in casa con tutte le altre preci e funzioni di uso, indi sarà il cadavere accompagnato processionalmente al Camposanto coll'intervento del Clero del paese, al quale si darà il compenso, che attualmente si paga per le funebri processioni, e di quello della Confraternita e P. Spirituale, che benedirà il cadavere in casa, indipendentemente dalla benedizione, che di

dritto spetta al Parroco : somministrerà la detta Confraternita la cera bisognevole , e la cassa di legno pioppo per la sepoltura ; in somma farà fronte a tutte le spese occorrenti , senza che la parte sia in alcuna cosa tenuta. Il cadavere sarà trasportato in gondoletta sulla bara coverta di coltre di velluto cremisi ricamata in oro, e giunto nella Cappella funebre , che sarà costruita per conto della Congregazione nel recinto del Camposanto , sarà cantata la messa *coram cadavere :* nella Domenica poi immediatamente appresso al giorno delle esequie , i fratelli reciteranno l'uffizio de'morti in Congregazione.

38. Nel dì precedente alla commemorazione dei defunti , i fratelli di veste nella mentovata Cappella sepolcrale canteranno il vespro dei morti , e la mattina seguente lo intero uffizio, e sarà cantata pure la messa dal P. Spirituale. In tale circostanza possono intervenire i montisti dell' uno , e dell' altro sesso , per pregare anche essi per le anime degli ascritti trapassati.

39. Nel corso dell' anno si celebreranno 240 messe, e tre anniversarî per le anime dei fratelli defunti, incluso i montisti di ambo i sessi : quali anniversarî si celebreranno nel locale della Confraternita dai soli fratelli e P. Spirituale.

40. Nelle gravi infermità contestate dal medico curante, dopo che il fratello di veste si sarà comunicato per viatico, sarà visitato da una deputazione composta dal Superiore, e da un numero di fratelli a di costui scelta, somministrandogli in tale circostanza un presente del valore non più di carlini dieci.

CAPITOLO VI.

Doveri degli ascritti.

41. Affinchè il Divin culto sempre più si accresca, è obbligato ciascun fratello d'intervenire nelle adunanze ogni prima e terza Domenica di ciascun mese per esercitare gli atti di religione, e per guadagnare le Sante indulgenze, nonchè recitare l'ufficio della Vergine SS. nella prima Domenica e quello dei defunti nella terza.

42. I fratelli dovranno essere rispettosi ed ubbidienti agli uffiziali componenti il Governo, e mancando di essere esatti in tutto ciò, e specialmente nell'assistere alle sacre funzioni per due mesi, saranno per la prima volta ammoniti dal P. Spirituale; per la seconda assoggettati a ricevere una mortificazione in pubblica Congrega a prudenza del Superiore; per la terza privati di voce at-

tiva e passiva pel tempo di un anno, e per la quarta volta sospesi dal godimento de' benefici spirituali per un biennio. Se poi qualchè fratello infelicemente si renda pubblico scandaloso, o sia incorso pubblicamente nelle pene ecclesiastiche, o condannato da' Tribunali criminali per misfatti o delitti, dietro proposta fatta dal Superiore alla Congregazione generale, sarà cassato dal catalogo de' fratelli.

43. Ciascun fratello prima di partire dalla Congregazione dovrà firmare il registro d'intervento appositamente tenuto dal Segretario.

44. In ogni esequie o funerale d'obbligo sarà tenuto ciascun fratello d'intervenirvi, e non potendo per malattia o altra causa giusta, ne dovrà fare avvisato il Superiore.

I manchevoli senza legittimo impedimento resteranno privati della voce attiva e passiva per sei mesi continui.

45. Oltre alle processioni mentovate negli articoli 34 e 35, i fratelli tutti son tenuti d'intervenire anche in quella del Corpus Domini, e del Protettore S. Castrese, che ricade nel giorno della SS. Trinità.

I manchevoli senza legittimo impedimento andranno soggetti alla privazione di voce attiva e passiva pel tempo di un anno.

CAPITOLO VII.

Numero degli uffiziali componenti il Governo. Modo e tempo da eligersi.

46. L'amministrazione della nostra Confraternita sarà affidata a tre individui, che compongono la Banca, cioè il Superiore, il primo e secondo Assistente.

47. Nella terza Domenica del mese di Dicembre di ciascun anno, previa chiamata generale, si uniranno i fratelli per la elezione del nuovo Governo. Il Segretario porterà seco una nota di tutt'i fratelli godenti che abbiano terminato l'anno trigesimo di loro età; che sappiano leggere e scrivere, ed abbiano anni cinque di loro ricezione; che non siano debitori della Confraternita; che sia elasso un biennio dal termine del loro governo, se siano stati sulla Banca; e che non siano privi di voce attiva e passiva. La nota si leggerà in pubblico, ed indi, di tutt'i fratelli in essa registrati, il Segretario, assistito da quattro fratelli i più anziani, ne farà tante cartelline notando il nome e cognome di ciascuno, e dopo numerate le metterà in un urna.

48. Il Padre Spirituale farà un breve discorso analogo alla circostanza, ed in se-

guito farà recitare le solite preghiere del *Veni Creator Spiritus*. Quindi estrarrà dall' urna quindici cartelline che saranno dal Segretario pubblicamente lette e registrate. I fratelli usciti a sorte verranno bussolati a voti segreti dalla Congregazione generale. Colui che avrà ottenuto più voti favorevoli sarà il Superiore: quello che avrà ottenuta la maggioranza de'voti in secondo luogo sarà il primo Assistente; e finalmente colui che avrà la maggioranza in terzo luogo sarà il secondo Assistente. In caso di parità di due o tre, o più, essa con cartelline particolari sarà dalla sorte decisa. Eletto il Governo sarà cantato l' Inno Ambrosiano, ed il suo possesso, senz' altra ritualità, avrà luogo nel giorno primo di Gennaio. Se alcuno degli eletti, o tutti tre non saranno presenti alla elezione, sarà cura del Segretario di spedire subito i bigliettini di avviso.

49. Ciascuno degli eletti sarà tenuto di accettare l' incarico addossatogli. In caso di rinuncia per legittimi motivi, da esaminarsi dal Padre Spirituale, l'eletto immediatamente inferiore al rinunziante passerà al suo grado; cosicchè rinunciando il Superiore ne occuperà il luogo lo eletto a primo Assistente; rinunciando il primo Assistente verrà rimpiazzato dal secondo: occuperà poi il posto

del secondo Assistente colui de' dodici ch'ebbe maggioranza di voti su degli altri. In caso che vi fosse stata parità verrà praticato ciò che si è detto nello articolo 48.

50. La durata del Governo sarà di un anno. Potrà essere confermato, qualora, prima di venirsi alla nuova elezione, uno o più fratelli ne facessero la dimanda. La conferma dovrà essere approvata da voti segreti favorevoli di due terze parti degl'intervenuti con uno di più. Oltre di questa conferma niun'altra ne potrà aver luogo.

51. Nel tempo che passerà tra il giorno della elezione ed il primo di Gennaio, i nuovi eletti, uniti privatamente tra loro, nomineranno gli uffiziali minori; cioè un Segretario, un vice-Segretario, un Fiscale, due Maestri di novizî, due Maestri di cerimonie, due Cantori, ed un Sagrestano. Costoro nella discussione degli affari della Banca formeranno la sua consulta, godendo ciascuno del proprio voto.

52. Faranno poi una terna di fratelli probi, e forniti di beni di fortuna per l'officio di Cassiere. Nomineranno in ultimo due revisori de' conti della passat'amministrazione.

53. Nel dì primo di Gennaio, dopo il possesso de' nuovi eletti, si pubblicherà la nota degli uffiziali minori, e ciascuno prenderà il suo posto.

54. In seguito si proporrà la terna pe 'l Cassiere. Saranno i tre nominati da tutta la Congregazione per voti segreti bussolati. Colui che otterrà la maggioranza di voti affermativi, oltre di uno dippiù della metà, sarà eletto. Se niuno de' tre avrà un voto di più della metà si farà dalla Banca nuova terna, e così fino alla elezione.

55. Si proporranno poi i due revisori dei conti, che bussolati, per rimanere nello incarico, debbono ottenere la metà de'voti affermativi ed uno dippiù. In caso contrario si farà nuova nomina, e così fino alla elezione. Saranno i detti revisori non unitamente, ma separatamente bussolati.

56. I tre della Banca, che han terminato il loro incarico, ed il Cassiere sono tenuti a presentare il conto di loro gestione fra giorni otto. Elasso questo termine, da contare dal primo Gennaio, e non adempiendo a tal dovere saranno tenuti come veri contumaci fino a che non adempiranno, ed in tal tempo saranno soggetti a tutti gli effetti della contumacia.

57. I Revisori de'conti son tenuti di presentare alla Congregazione i conti esaminati e discussi fra lo spazio di giorni quindici, dal dì che furono loro consegnati. Se nella Congregazione, immediatamente dopo i quin-

dici giorni, non discuteranno i conti già esaminati, fino a che non adempiranno, saranno soggetti a tutti gli effetti della contumacia, come si è detto di sopra.

58. Approvati i conti, si farà a' passati Amministratori la dovuta ed autentica liberatoria. In caso contrario si farà loro la significatoria, e la Congregazione avrà la facoltà di poter fare uso anche de'mezzi che la legge somministra per riscuotere il suo credito.

59. Coloro che costringeranno la Congregazione a fare uso de'mezzi della legge contro la loro amministrazione, se mai saranno condannati, non potranno mai più godere di voce attiva e passiva senza più poterla riacquistare.

60. Del conto morale saranno responsabili, *in solidum*, i tre della Banca, a meno che uno o due di essi non avessero apposta la loro firma al mandato in quistione. Del conto materiale ne risponderà il Cassiere.

61. Rimanendo nel secondo anno lo stesso Governo in carica, potranno anche gli uffiziali minori esser confermati, tranne però qualche caso.

62. Nella stessa prima Domenica di Gennaio di ciascun anno dovrà seguire la consegna di tutti gli oggetti dai vecchi ai nuovi uffiziali, con l'inventario redatto nell'apposito registro firmato da tutti gl' interessati, e dal Segretario.

CAPITOLO VIII.

Elezione del P. Spirituale.

63. La Congregazione avrà il suo Padre o Direttore spirituale da eleggersi in Congregazione generale, previa chiamata di tutt' i fratelli, su di una terna proposta dal Governo di essa, a maggioranza di voti segreti, con l'approvazione dell' Ordinario della Diocesi. Sarà sua cura d' istruire i fratelli nei giorni di congregazione con un discorso sullo Evangelo corrente, o sulla solennità che si celebra: ascoltare le confessioni de' fratelli: celebrar le messe piane e le cantate, ne' dì solenni e ne' funerali de' fratelli e sorelle defunte. Presiederà a tutte le sacre funzioni, e dirigerà, per quanto possa, la Congregazione, senza giammai però aver voce attiva e passiva.

64. Egli sarà confermato a maggioranza di voti di tutta la Congregazione in ogni due anni; e qualora nel corso del biennio volesse la Congregazione disfarsene, ciò accaderà per due terzi di voti esclusivi della Congregazione in generale. Il Padre Spirituale godrà di un' annua mercede che gli verrà assegnata dalla Congregazione generale.

CAPITOLO IX.

Attribuzioni del Superiore. Primo e secondo Assistente.

65. Il Superiore è il capo dell'Amministrazione, e della Confraternita, e come tale farà tutto ciò che è necessario per mantenere i fratelli in armonia, e nello zelo pel servizio di Dio, e per il bene della Corporazione. Potrà quindi far loro qualche ammonizione, che crederà opportuna per richiamarli al dovere. E come a lui è affidato il regime dell'Amministrazione, egli vi provvederà col concorso dei due Assistenti, o con uno di essi.

66. Niuna cosa non preveduta dalle Regole attuali potrà esser risoluta in sessione di Governo, nè potrà disporre verun pagamento straordinario senza il concorso dell'adunanza generale invitata con apposita chiamata.

67. Deve però spedire i mandati di pagamenti ordinarî, e specialmente quelli che riguardano la celebrazione di messe, e il mantenimento del Divin Culto. Fare eseguire gli accomodi agli utensili funebri, acquistare le cere necessarie ec. Può aggiustare al Monte, inteso il 1.° e 2.° Assistente, coloro che vi si vogliono ascrivere di qualunque condi-

zione col pagamento stabilito in queste Regole. Così ancora aggregare una persona defunta per ricevere le indulgenze, ed i suffragi, nonchè gli onori funebri, che le Regole accordano ai montisti, pagando soli ducati otto prontamente.

68. In caso d'assenza, rinuncia, o altro legittimo impedimento del Superiore, o pure in caso di morte del medesimo, n'eserciterà di dritto le funzioni il primo Assistente, ed in di lui mancanza il secondo Assistente, e daranno il conto morale unitamente al Superiore colle medesime condizioni.

CAPITOLO X.

Attribuzioni del Segretario e vice Segretario.

69. Il Segretario porterà sempre al corrente tutta la corrispondenza, ed i seguenti registri:

Il libro di tutti gli ascritti fratelli notando in esso l'epoca di loro ricezione e termine del noviziato.

Altro simile dei montisti.

Il libro delle deliberazioni della Confraternita, e di quelle della Banca.

Il registro della contabilità.

Il registro dell'intervento dei fratelli nelle sessioni, come è detto nell'articolo 43.

Il registro di coloro che in virtù delle Regole sono privi di voce attiva e passiva, per la regolarità delle elezioni e discussioni di affari.

Il registro de'contumaci, onde non venga nelle occorrenze pregiudicata la Confraternita.

70. Egli formerà tutti i biglietti di chiamata, e darà partecipazione delle nomine a chi si conviene, e registrerà le associazioni de' fratelli defunti e loro funerali.

71. Curerà che il Governo, ed il Cassiere esibiscano a lui i conti rispettivi, fra il termine stabilito, per passarli ai Razionali.

72. Farà tutte le proposte nelle sessioni, ed estrarrà le copie delle deliberazioni della Confraternita, e di altre carte, che possono occorrere, previo ordine del Superiore.

73. Formerà i mandati di pagamenti che munirà anche di sua firma, dopo di averli registrati in un libro a parte, onde confrontarli poi con quelli del Cassiere, ed esibirlo co'conti. Compilerà il conto morale, ed adempirà in fine a tutti gli altri lavori, che concernano il servigio della Corporazione. Sarà tenuto ad ogni responsabilità in caso di trascuragine.

74. Il Segretario in caso d' impedimento verrà supplito dal vice Segretario.

CAPITOLO XI.

Attribuzioni del Sagrestano.

75. Le incombenze del Sagrestano riflettono la buona tenuta degli arredi, e vasi sacri, la custodia delle cere, e delle suppellettili, la polizia del locale della Congrega, e dell'altare della SS. Vergine del Rosario, e quanto altro può concernere il suo uffizio. A quale oggetto avrà la consegna di quanto è affidato alla sua custodia, che fedelmente dovrà riconsegnare al suo successore, mediante apposito atto, che dovrà conservarsi nell'archivio della Corporazione gelosamente.

CAPITOLO XII.

Uffizio del maestro dei novizî.

76. Il maestro dei novizî istruirà i nuovi associati delle cerimonie, e dei riti della Confraternita, come pure dei doveri di ogni fratello, e prenderà cura che i medesimi adempiano alle opere di Culto, e frequentino i SS. Sagramenti.

77. Egli vigilerà sulla loro condotta, durante il noviziato, ed osservandola difettosa li avvertirà con amor fraterno, e con tutta la decenza possibile.

CAPITOLO XIII.

Uffizio dei maestri di cerimonie.

78. I maestri di cerimonie distribuiranno gli uffizî e le lezioni; vigileranno l'ordine delle processioni, esequie, e di ogni altra funzione; e praticheranno in fine quant'altro potrà occorrere in ordine alle funzioni, e cerimonie sacre, mettendosi di accordo col Direttore Spirituale.

CAPITOLO XIV.

Uffizio dei cantori.

79. I cantori ànno l'obbligo di cantare le preci, intonare l'ufficio, e fare ogni altra cosa annessa alla loro incombenza.

CAPITOLO XV.

Uffizio e doveri del Cassiere.

80. Il Cassiere introiterà le prestazioni degli ascritti, e le loro entrature, nonchè tutti i proventi della Congrega. Se la medesima avrà rendite particolari sarà sua incombensa il solo introitarle, ed averne esatto

registro, giacchè l'amministrarlo è incarico della Banca. Esso eseguirà tutti gli esiti in vista dei mandati, che dovranno esser muniti della firma del Superiore, o di uno degli assistenti e del Segretario. Le spese senza tale autorizzazione (all'infuori de'pesi pubblici, accompagnati degli atti legali di loro soddisfazione) andranno a suo carico. Sotto la più stretta sua responsabilità sarà tenuto di passare in ogni mese la nota de' fratelli contumaci, se mai ve ne siano, al fratello Segretario, onde rilevare a chi possono accordarsi i benefici spirituali e temporali, o negarsi; dovendo di proprio rifare qualunque danno che per quest' oggetto avvenga per sua incuria. Nel ricevere da' contumaci la purgazione della contumacia deve, sotto la sua responsabilità come sopra, riceverla in Congregazione, e dalla persona stessa del fratello contumace.

81. Terrà quindi un registro di contabilità sì per l'introito, come per l'esito, che porterà in piena regola.

82. Esso dovrà corrispondere alla fiducia del Governo con l'esattezza dei versamenti, e di quant' altro concerne la sua carica. E qualora ne sarà richiesto dovrà dare idonea cauzione a soddisfazione degli Amministratori, che rispondono della fedeltà e solvibilità sua.

83. Dovrà il Cassiere, fra otto giorni dopo la sua annuale gestione, presentare il suo conto materiale con gli analoghi documenti in appoggio, onde esser discusso dai Razionali.

CAPITOLO XVI.

Attribuzioni dei Razionali.

84. Poichè la Confraternita non tiene rendite, ma si mantiene colle sole prestazioni degli ascritti, i conti sì morali che materiali dovranno essere liquidati e discussi da essa Confraternita uniformemente all'art. 154 delle istruzioni ministeriali dei 20 Maggio 1820. All'uopo si terrà la norma seguente.

Tanto il conto materiale quanto il conto morale dell'anno precedente dovranno passarsi ai Razionali, appena saranno esibiti dai gestori rispettivi. Essi fra quindici giorni ne faranno la rivisione e liquidazione, e poscia ne proporranno il risultato alla Confraternita nella prossima riunione.

85. Se i conti presentassero delle difficoltà, i Revisori daranno fuori un foglio di dubbî, che passeranno al Segretario per farlo amministrativamente intimare agli interessati, fissando in esso il perentorio per la risposta ai dubbî elevati, dietro la quale

daranno il loro avviso in iscritto per sottoporsi alla adunanza generale in seguito di apposita chiamata, la quale delibererà con apposito provvedimento sulla significatoria o liberatoria.

Nel caso di significhe la Confraternita userà tutti i mezzi che la legge autorizza per riscuoterne lo ammontare.

CAPITOLO XVII.

Uffizio del servente della Confraternita.

86. Il servente è incaricato di portare le chiamate al domicilio dei fratelli, di spazzare il locale della pia adunanza, e di ogni altro servigio sotto gli ordini del Superiore.

CAPITOLO XVIII.

Opere di Beneficenza.

87. Le opere di beneficenza da praticarsi sono:

1. Sovvenire gl'infermi poveri del Comune, e badare che sieno essi confortati dai mezzi che la Religione somministra in quelle dure circostanze. Ove nel Comune si istallasse qualche Ospedale, i fratelli vi dovranno

assistere in giorni ed ore stabilite per sollevare, servire, ed istruire gl'infermi, che rappresentano la persona di Gesù Cristo Nostro Redentore.

2. Visitare le carceri, e procurare un ristoro ai detenuti, trattandoli con somma carità, ed istruirli nei doveri cristiani, senza omettere di soccorrerli nella loro disgrazia, ove siano abbandonati di quei mezzi che la legge riconosce.

3. Prendere cura dei ragazzi poveri della Comune, divenuti orfani, perchè imparino un'arte, o un mestiere, onde poter vivere onestamente, e non darsi, fatti adulti, alle ribalderie.

4. Allontanare nei giorni festivi i giovanetti dalle bettole, e dai giuochi, o altri luoghi di scandalo; condurli nella Chiesa Parrocchiale, o nella vicina campagna per diporto; ed istruirli con buoni e piacevoli modi dei doveri cristiani; e così di altri simili atti di cristiana beneficenza.

88. Il Superiore, coll'intervento del P. Spirituale, e dei fratelli, dopo maturo consiglio, eleggerà uno, o più di tali esercizi di beneficenza, secondo le loro circostanze, e quelle del Comune; e vi fisseranno la loro opera sotto la direzione del P. Spirituale, coll'espressa condizione di dar parte dell'e-

sercizio, o degli esercizî eletti, al Parroco della Comune, da cui riceveranno gli opportuni regolamenti, affinchè tutto riesca con ordine.

89. Stabilitosi l'esercizio di carità, il Superiore deputerà i fratelli atti all'opera, che l'eserciteranno in giro, disegnando loro i giorni, e le ore in cui debbono occuparvisi; colla piena intelligenza del Parroco. Sarà cura del P. Spirituale, e della Banca invigilare a' detti esercizî personalmente, onde riescano di gloria di Dio, e di bene al prossimo.

Di tutto ciò se ne è redatto la presente conclusione, letta in publica Congrega, e quindi firmata dal Superiore, dagli assistenti e dai confratelli — Il Superiore — Gennaro di Lauro — Gli assistenti — Antonio Ferrigno — Francesco Simeoli — I confratelli — Antonio Baiani — Giovanni Carandente — Pasquale Catone — Andrea di Criscio — Leonardo de Simone — Francesco Fariello — Antonio Cipullo — Orazio di Criscio — Castrese Fariello Segretario.

SOMMARIO

Delle Indulgenze concedute dai Sommi Pontefici ai Confratelli e Consorelle della Compagnia del SS. Rosario, raccolte dal Sommario inserito, e confermato nel Breve della S. M. d'Innocenzo XI che incomincia: Nuper pro parte, *dato in Roma li 31 Luglio 1679, e da altre disposizioni Pontificie dei Romani Pontefici successori.*

I.

NEL GIORNO DELL'INGRESSO ALLA COMPAGNIA.

Li fedeli, che pentiti, confessati, e comunicati entrano nella Compagnia conseguiscono Indulgenza Plenaria. Cap. II. Sum. Indulg. SS. Rosar. n. 2 e 3. — Se pentiti e confessati si comunicheranno in quel giorno nella Chiesa o cappella della Confraternita, recitando la terza parte del Rosario, e pregando al solito, Indulgenza Plenaria. Cap. II n. 1.

II.

NELLA PRIMA DOMENICA D'OGNI MESE.

Li confratelli, che pentiti, e confessati si comunicheranno nella Chiesa della Confrater-

nita, pregando al solito, acquistano Indulgenza Plenaria. Cap. IX n. 1.

Se pentiti, confessati, e comunicati visiteranno la cappella del Rosario, Indulgenza Plenaria. Cap. VI n. 2.

Se pentiti, confessati, e comunicati interverranno alla processione, Indulgenza Plenaria. Cap. V n. 3 e 5 e Cap. VI n. 6.

III.

NELLE FESTE DELLA BEATISSISSIMA VERGINE MARIA.

Li confratelli, che pentiti, e confessati o col proposito di confessarsi visiteranno la cappella del Rosario dai primi vespri sino al tramontare del sole, conseguiscono Indulgenza Plenaria. Cap. VI n. 1.

Se oltre alle dette cose si comunicheranno, e pregheranno al solito, Indulgenza Plenaria. Cap. VI n. 2 e 3.

Se pentiti e confessati, o col proposito di confessarsi, accompagneranno la processione, Indulgenza Plenaria. Cap. V n. 4.

In alcune feste particolari della Beata Vergine s'accrescono le Indulgenze. Nella festa dell'Annunciata, se pentiti, confessati, e comunicati, diranno il Rosario, Indulgenza Plenaria. Cap. IV n. 4.

Nella festa dell'Assunzione, se pentiti, confessati, e comunicati visiteranno la Chiesa della Confraternita, pregando al solito, *quoties id egerint*; Indulgenza Plenaria. Cap. VI n. 9.

IV.

NELLA FESTA DEL SS. ROSARIO PRIMA DOMENICA DI OTTOBRE.

Tutte le Indulgenze delle prime Domeniche d'ogni mese. E più li confratelli, se pentiti si confesseranno da un Sacerdote dell'ordine dei Predicatori, e si comunicheranno nella Chiesa del medesimo ordine, acquisteranno Indulgenza Plenaria. Cap. IX n. 3.

Se pentiti, confessati, e comunicati visiteranno la cappella del Rosario dai primi vespri sino al tramontare del sole pregando al solito, Indulgenza Plenaria. Cap. VI n. 4 e 7 la quale Indulgenza è comune a tutti i fedeli. Cap. VI n. 5.

V.

NELLE FESTE DEI MISTERI DEL ROSARIO.

Li confratelli, che pentiti, confessati, e comunicati visiteranno le cappelle del Rosario, acquistano Indulgenza Plenaria. Cap. VI n. 6.

Se reciteranno il Rosario, conseguiscono altre Indulgenze parziali. Cap. IV n. 6 e 7 ed altre visitando la cappella. Cap. VI n. 8.

VI.

NEI GIORNI DELLE STAZIONI ED ALTRI DELL'ANNO.

Li confratelli visitando cinque altari della Chiesa, conseguiscono interamente le stesse Indulgenze, come se pellegrinando visitassero tutte le Stazioni di Roma. Cap. III.

Li confratelli, che pentiti, confessati e comunicati visiteranno l'altare del Rosario, conseguiscono Indulgenza Plenaria nei seguenti giorni, cioè nella Domenica terza d'aprile. Cap. VI n. 4. Nella Festa del Corpus Domini, e del S. Titolare della Chiesa. Cap. VII n. 6. E nelle Domeniche fra l'ottava della Natività di Maria Vergine, se pentiti e confessati si comunicano, pregando ec. Indulgenza Plenaria. Cap. IV n. 2.

VII.

PER LA RECITA DEL ROSARIO.

Li confratelli, che reciteranno la terza parte del Rosario, oltre molte altre Indulgenze

Cap. III n. 1 2 4 5 e 9, se saranno pentiti, e confessati acquistano 60 mila anni, ed altrettante quarantene d'Indulgenza. Cap. III n. 3. Se la reciteranno nella Chiesa della Compagnia altri 50 anni d'Indulgenza. Cap. III n. 7.

Se reciteranno il Rosario intero, conseguiscono tutte le Indulgenze concedute a quelli, che nella Spagna recitano la corona della B.V. tra le quali vi è l'Indulgenza Plenaria. Cap. III n. 11.

Se lo reciteranno per la settimana, oltre le dette Indulgenze, acquistano due anni d'Indulgenza per ogni terza parte. Cap. III n. 8. E più sette anni, e sette quarantene. Ibid. n. 10. E più se saranno pentiti, e confessati, o avranno il proposito di confessarsi, dieci anni, e dieci quarantene. Ibid. n. 6. E finalmente Indulgenza Plenaria da appplicarsi una volta in vita. Cap. IV n. 2.

Tutti i fedeli, che diranno il Rosario intero, o la terza parte, per ogni *Pater*, e per ogni *Ave*, acquisteranno cento giorni d'Indulgenza. Se per un anno diranno ogni di almeno la terza parte, confessati e comunicati in un giorno ad arbitrio, ottengono Indulgenza Plenaria: purchè li Rosarî siano benedetti dai Religiosi dell' ordine dei Predicatori; *Benedict. XIII 13 Aprilis 1724. Sanctissimus.* Che sono appunto le Indul-

genze già concedute alle corone di S. Brigida, come nel sommario delle medesime 4 Dicembre 1714 *in Bullar. Clement. XI.*

VIII.

PER LA MESSA VOTIVA DEL SS. ROSARIO.

Li Sacerdoti che avendone la facoltà, celebreranno la messa votiva del SS. Rosario, e tutti li Religiosi e Religiose dell'ordine Domenicano, siccome li confratelli e consorelle del Rosario, che pentiti, e confessati o col proposito di confessarsi, l'ascolteranno, pregando al solito, acquistano tutte le Indulgenze concedute a chi recita il Rosario intero. Cap. X n. 6.

E più una volta al mese, se saranno soliti di celebrarla, o ascoltarla, pentiti, confessati, e comunicati conseguiscono tutte le Indulgenze concedute per la processione della prima Domenica d'ogni mese. Cap. X n. 7.

IX.

PER VARIE OPERE DI PIETÀ.

Li confratelli che assistono alla Salve dopo compieta, ottengono ogni volta cento giorni

d'Indulgenza. Cap. VII n. 4, e inoltre nelle feste della Beata Vergine, degli Apostoli, e dei Santi dell'ordine dei Predicatori si aggiungono tre anni, e tre quarantene. Ibid. In tutti i sabati, e feste dell'anno s' accrescono giorni quaranta, e nei sabati di Quaresima un anno. Ibid. n. 1 e 6.

Se visiteranno gl' infermi 300 e più giorni, tre anni, e tre quarantene. Le stesse Indulgenze se accompagneranno i defunti alla sepoltura. Se assisteranno all' esequie, che si fanno ogni settimana, otto anni d' indulgenza, ed oltre altre molte particolari, generalmente per ogni opera di pietà e di carità 60 giorni d'Indulgenza. Cap. VII per tot.

Li confratelli, visitando la cappella del Rosario, ogni giorno acquistano cento giorni d' Indulgenza. Cap. IV n. 4. Se faranno recitare da altri il Rosario, ogni volta 140 giorni d' Indulgenza. Cap. III n. 1 e 4. Se pentiti porteranno il Rosario in ossequio della B. V. cento anni, ed altrettante quarantene. Cap. III n. 3. Se proferiranno il nome di Gesù nel fine d'ogni Ave Maria, cinque anni, e cinque quarantene. Ibid. ed altre Cap. IV n. 5.

X.

PER GL'INFERMI ED ALTRI LEGITTIMAMENTE IMPEDITI.

L'Indulgenza Plenaria della processione nelle prime Domeniche del mese può acquistarsi da' confratelli viaggianti, naviganti o servienti, recitando il Rosario intero, e dagl'infermi, o legittimamente impediti, recitando la terza parte; purchè siano contriti, ed abbiano proposito di confessarsi, e comunicarsi nei giorni stabiliti dalla Chiesa. Cap. XI.

L'Indulgenza Plenaria conceduta per la visita della cappella nelle feste dei Misteri del Rosario, può acquistarsi dai medesimi, recitando il Rosario, come qui sopra. Ibid.

L'Indulgenza Plenaria conceduta per la comunione fatta le prime Domeniche del mese nella Chiesa della Confraternita, e per la processione delle stesse Domeniche, può acquistarsi dai confratelli infermi; se confessati, e comunicati reciteranno il Rosario avanti a qualche divota Immagine. Cap. V. n. 2 e Cap. IX n. 1.

XI.

PER I MORIBONDI.

Li confratelli, che reciteranno il Rosario per la settimana, conseguiscono in morte l'Indulgenza Plenaria, che si applica dal Sacerdote con la formola detta, Assoluzione del Rosario. Cap. IV n. 2 e Cap. X n. 1 e post Cap. XII.

Se riceveranno in morte li SS. Sagramenti della Penitenza, e della Eucaristia, Indulgenza Plenaria. Cap. II n. 1 e Cap. X n. 1.

Se avendo almeno una volta recitato il Rosario, pentiti, confessati, o col proposito ec. moriranno, tenendo in mano la candela benedetta del Rosario, Indulgenza Plenaria. Cap. X n. 2.

Se confessati, e comunicati invocano nell'articolo della morte il pio nome di Gesù col cuore, quando non possono colla bocca, Indulgenza Plenaria. Cap. X n. 3.

Se nell'articolo della morte, ricevendo li Santissimi Sagramenti, e professando la Fede della S. R. Chiesa, reciteranno la Salve Regina, e si raccomanderanno alla Beatissima Vergine, Indulgenza Plenaria. Cap. X n. 4.

Se pentiti, confessati, e comunicati, invocheranno il Santissimo Nome di Gesù col

cuore, quando non possono con la bocca, o daranno qualche segno di contrizione, Indulgenza Plenaria. Cap. X n. 5.

XII.

PER I MORTI.

L'Altare del SS. Rosario è privilegiato, ogni qualvolta da qualche Sacerdote dell'ordine dei Predicatori solamente sarà celebrata la messa dei morti, per l'anima di qualunque confratello del SS. Rosario. Cap. XII n. 1. Quale privilegio fu poi ampliato, ed esteso a tutti gli altari delle Chiese dei Religiosi Domenicani in benefizio, e liberazione dal Purgatorio delle anime di tutti i Fedeli. *Benedicti XIII. Ex poni Nobis, 22 Septembris 1724.*

Tutte, e singole le Indulgenze concedute ai confratelli, e consorelle del Rosario possono dai medesimi per modo di suffragio applicarsi alle anime dei Fedeli defonti, che passeranno da questa vita congiunta a Dio in carità. Cap. XII n. 3.

INDICE.